



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: [statesercito@esercito.difesa.it](mailto:statesercito@esercito.difesa.it) - Indirizzo di PEC: [statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)

Allegati: 2 (due)  
Annessi: /

00187 Roma,  
Ten.Col. TRAVAGLIO, 3.8121  
[carlo.travaglio@esercito.difesa.it](mailto:carlo.travaglio@esercito.difesa.it)

OGGETTO: Quesiti in materia di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^

Rif.:

- a. f. n. M\_D GMIL REG2021 0314102 in data 06-07-2021 di PERSOMIL;
  - b. f. n. M\_D AB05933 REG2022 0138491 in data 15-03-2022 di PERSOMIL.
- Seg. f.n. M\_D E0012000 REG2021 0028793 in data 09-02-2021.

^^

1. La Direzione Generale per il Personale Militare, con le comunicazioni alle quali si fa riferimento, ha fornito riscontro a taluni quesiti relativi alla "monetizzazione" della licenza ordinaria non fruita dal personale in servizio presso Enti/Reparti delle Forze Armate (scheda in Allegato "B").
2. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che la prefata Direzione Generale ha fornito un sintetico parere per ciascuna fattispecie rappresentata affinché lo stesso possa costituire un utile indirizzo applicativo per la soluzione dei casi di specie. Nell'occasione, ha, inoltre, inteso precisare che l'istituto della "monetizzazione" della licenza ordinaria non fruita è direttamente connesso all'esercizio dell'attività di comando.
3. Gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, che sarà pubblicata sul sito *intranet* e *internet* di Forza Armata.
4. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

**IL CAPO REPARTO**  
**(Gen.D. Gaetano LUNARDO)**

**ELENCO INDIRIZZI**

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
I Reparto RAGEP

**RISPOSTA DI PERSOMIL A  
QUESITI SU MONETIZZAZIONE  
LICENZA ORDINARIA**

N.	OGGETTO	QUESITO	RISPOSTA
1	Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria.	<p>Il quesito riguarda un militare che ha chiesto di essere collocato in ausiliaria ex art. 2229 e 2230 del D.lgs. n. 66/2010. L'istanza non è stata accolta, poiché il dipendente non era collocato in posizione utile nella relativa graduatoria dei destinatari del beneficio. L'interessato, tuttavia, non ha revocato l'istanza entro il termine prefissato (30 settembre 2020) sicché lo stesso anno la domanda è stata accolta, il 14 dicembre 2020, per "scalamento in posizione utile" e il militare -che nel frattempo ha anche fruito degli istituti straordinari di cui all'art. 87, co. 6 del D.L. 17 mar. 2020, n. 18 (lavoro agile, temporanea dispensa)- è stato collocato in ausiliaria, alla data del 31 dicembre 2020, con alcuni giorni di licenza ordinaria non fruita.</p>	<p><b>Salvo diverso ulteriore avviso degli organi competenti, non sembrano sussistere le condizioni per procedere alla monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.</b></p> <p>Nel merito, emergono due profili oggetto di necessaria valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interessato, non revocando la domanda di cessazione dal servizio, ha confermato l'interesse al collocamento anticipato in ausiliaria;</li> <li>- l'U., dopo aver fruito di periodi di dispensa dal servizio ex art. 87, co. 6 del D.L. 17 mar. 2020 n. 18, è stato posto in lavoro agile dal 16 nov. al 4 dic. 2020, non utilizzando la licenza ordinaria spettante benché la circolare del 20 mar. 2020, edita da PERSOMIL, avesse stabilito che, accanto agli strumenti eccezionali introdotti allo scopo di contrastare il diffondersi del COVID 19 potessero essere utilizzati anche gli istituti già esistenti, tra cui la licenza ordinaria. In questo caso, dunque, avrebbe potuto essere favorito il ricorso a quest'ultima tenuto conto dell'entità della licenza da fruire e delle valutazioni funzionali sull'incarico svolto dall'interessato.</li> </ul>
2	Monetizzazione della licenza ordinaria non fruita e collocamento in aspettativa per riduzione quadri.	<p>Le questioni rappresentate riguardano due fattispecie che evidenziano aspetti del tutto assimilabili e possono essere oggetto di comune approfondimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un U. promosso al grado di Col. in SPAD alla data del 10 dicembre 2020 e, successivamente, collocato d'ufficio in ARQ il 31 dicembre 2020 con ancora 23 giorni di licenza da fruire;</li> <li>- un U. che, in missione estera dall'agosto 2018, ha presentato domanda per essere posto in ARQ e la cui istanza è stata accolta il 15 luglio 2019. Rientrato in patria nel settembre 2019 è stato posto in licenza e collocato in ARQ il 31 dicembre 2019 avendo ancora un numero consistente di giorni di licenza da fruire.</li> </ul>	<p><b>L'ARQ è una posizione del servizio permanente e non è assimilabile alle singole ipotesi di cessazione dal servizio che costituiscono il presupposto giuridico per la eventuale monetizzazione della licenza ordinaria non fruita. Inoltre gli U. in ARQ (esonerati temporaneamente dalle prestazioni di servizio) potrebbero essere richiamati dalla predetta posizione e posti in condizione di fruire della licenza maturata.</b></p> <p>È opportuno far presente che la monetizzazione della licenza non fruita costituisce ipotesi di carattere eccezionale cui i Comandi interessati potranno ricorrere ove sia accertato che la mancata fruizione non dipenda dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- negligente vigilanza dell'Amministrazione (nel primo caso vi era un margine temporale per programmare i periodi di licenza);</li> <li>- volontà dell'U. (lo stesso ha presentato domanda per la ARQ e quindi era conscio che l'accoglimento dell'istanza avrebbe potuto impedire la fruizione di parte della licenza).</li> </ul>

N.	OGGETTO	QUESITO	RISPOSTA
3	<b>Vincitore di concorso pubblico per agenti nella Polizia di Stato.</b>	Un Volontario, partecipante ad un concorso pubblico per agenti della Polizia di Stato, effettuate le prove selettive tra il 30 novembre ed il 15 dicembre 2020, è risultato vincitore e convocato presso l'Istituto di formazione della P.S. il 27 gennaio 2021, con un residuo di 21 giorni di licenza ordinaria non fruita.	Il Comando di appartenenza, dopo aver accertato il corretto esercizio dell'attività di programmazione e l'adozione delle iniziative di comunicazione a favore del militare, <b>potrà valutare se procedere o meno alla monetizzazione della licenza non fruita.</b>
4	<b>Cessazione per fine ferma a seguito di interdizione dal lavoro.</b>	La fattispecie concerne un U. delle forze di completamento interdetto dal lavoro per gravidanza a rischio sino alla data del congedo per fine ferma e impossibilitato a fruire di parte della licenza ordinaria maturata.	Osservando preliminarmente che ai sensi del combinato disposto degli art. 936 co. 3 e 1799 co. 1 del D.lgs. n. 66/2010, si applicano ai militari in servizio temporaneo, in quanto compatibili, le norme in materia di stato giuridico e trattamento economico relative al personale militare in servizio permanente, <b>si ritiene sussistano le condizioni per la liquidazione del compenso sostitutivo della licenza non fruita al termine della ferma, poiché l'evento che ha ostacolato la fruizione da parte dell'U. non era prevedibile né imputabile alla volontà dell'interessato.</b>
5	<b>Cessazione per fine ferma a seguito di infermità.</b>	L'ipotesi riguarda un Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno rafferma, posto in licenza straordinaria di convalescenza per infortunio, rientrato in servizio a breve distanza di tempo dalla fine della ferma senza poter fruire di tutti i giorni di licenza maturati.	Si evidenzia che la disciplina inerente alla licenza ordinaria per i VFP è contenuta nell'art. 1502 del D.lgs. n. 66/2010 che, al co. 8, dopo aver ribadito il principio generale secondo cui la licenza ordinaria costituisce un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, introduce tre ipotesi in cui è possibile procedere alla liquidazione del compenso sostitutivo: - imprescindibili esigenze di impiego documentate; - proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'art. 957 (tranne quello a domanda); - decesso. L'infermità contratta dall'interessato, pur essendo un evento non ricollegabile alla volontà dell'interessato, non è contemplato tra i casi elencati dalla norma che rendono possibile la monetizzazione dei giorni di licenza non fruiti. <b>Pertanto, nel caso di specie, pur comprendendo le ragioni a base del quesito, si evidenzia che, stante la perentorietà della norma, solo un intervento di modifica normativa potrebbe consentire l'erogazione del beneficio sostitutivo.</b>

#

#

#

#

#

#

#

N.	OGGETTO	QUESITO	RISPOSTA
6	<p><b>Monetizzazione della licenza non fruita nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di perdita del grado per rimozione.</b></p>	<p>La fattispecie riguarda la liquidazione dei giorni di licenza non fruiti in favore di un militare posto in congedo a seguito dell'adozione di un provvedimento di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari (art. 923, co. 1, lettera i), del D.lgs. 66/2010).</p>	<p>Il diritto alla percezione dell'equivalente monetario dei giorni di licenza non fruiti va eccezionalmente riconosciuto solo allorché il militare non ne abbia potuto godere, prima della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro, per cause da lui non dipendenti o non imputabili a negligente vigilanza dell'amministrazione.</p> <p>La fattispecie in esame non rientra in nessuna delle anzidette ipotesi, atteso che l'interessato è incorso in una sanzione disciplinare di stato dopo che è stata svolta una specifica attività istruttoria che, basata sull'oggettività dei fatti, ha evidentemente fatto emergere le responsabilità dello stesso in ordine all'addebito disciplinare.</p> <p>La risoluzione del rapporto di impiego è, pertanto, avvenuta per una causa ricollegabile alla volontà del militare, il quale ha concorso in modo attivo alla conclusione del rapporto ponendo in essere comportamenti incompatibili con la sua permanenza in servizio e, quindi, assumendo il rischio delle eventuali conseguenze negative, ivi compresa la perdita delle licenze maturate.</p> <p>Pertanto, allorché un militare sia stato destinatario di un provvedimento di perdita del grado per rimozione che abbia comportato la cessazione del rapporto di lavoro e il suo collocamento in congedo, il diritto alla monetizzazione degli eventuali giorni di licenza maturati e non fruiti viene meno in quanto l'evento interruttivo è eziologicamente ricollegabile alla volontà del dipendente.</p>